BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale il potere di emanare regolamenti e circolari negli ambiti di competenza e l'articolo 11, avente ad oggetto il registro dei soggetti autorizzati i cui elementi informativi sono stabiliti dalla medesima Banca Centrale;

VISTO l'articolo 43 della Legge 21 dicembre 2016 n. 144 il quale dispone la pubblicazione nel registro dei soggetti autorizzati dei loro beneficiari effettivi, così come definiti al comma 2 dell'articolo medesimo;

VISTO l'articolo 30, comma 3, della Legge 29 giugno 2005 n. 96 in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato adottato il Regolamento n. 2017-02 denominato "Regolamento modificativo del Regolamento n. 2006-01";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2017-02 che entra in vigore in data 1° marzo 2017.

San Marino, 16 febbraio 2017

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo Savorelli

BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO MODIFICATIVO DEL REGOLAMENTO N. 2006-01

anno 2017/ numero 02

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2006-01

1. Al comma 1 dell'articolo 1:

- sono eliminate le parole "*e integrazioni*" dai riferimenti legislativi;

- è aggiunta la seguente definizione:

"beneficiari effettivi: persone fisiche rientranti nella definizione di cui all'articolo 43 della Legge 21 dicembre 2016, n. 144;"

- sono conseguentemente riordinate le definizioni in ordine alfabetico.

2. Al comma 2 dell'articolo 3, le lettere f), j) e l) sono così sostituite:

"f) il codice operatore economico e, per le banche, anche il relativo codice ABI;"

"j) l'elenco delle succursali nella Repubblica e, per gli sportelli bancari, anche il relativo CAB;"

"l) gli azionisti iscritti a Libro Soci, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura pari o superiore al 2%;".

3. Al comma 3 dell'articolo 3, la lettera g) è così sostituita:

"g) gli azionisti iscritti a Libro Soci della casa madre, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura pari o superiore al 2%;".

4. Al comma 4 dell'articolo 3, la lettera d) è così sostituita:

"d) gli azionisti iscritti a Libro Soci della casa madre, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura pari o superiore al 2%;".

5. Al comma 5 dell'articolo 3, è aggiunta la seguente lettera:

"*g) i BENEFICIARI EFFETTIVI.".*

6. All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"*6. La pubblicazione dei BENEFICIARI EFFETTIVI di cui alla lettera g) del precedente comma comporta l'indicazione a REGISTRO anche degli azionisti iscritti a Libro Soci dell'impresa finanziaria sammarinese, o della casa madre del SOGGETTO AUTORIZZATO estero, per partecipazioni inferiori al 2%, quando gli azionisti medesimi siano accomunati dagli stessi BENEFICIARI EFFETTIVI.".*

Articolo 2 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.

2. Per effetto del presente Regolamento, sono soggette agli obblighi di tempestivo aggiornamento di cui all'articolo 7 del Regolamento n. 2006-01 anche le informazioni fornite dai soggetti autorizzati a Banca Centrale per ottemperare a quanto direttamente disposto dall'articolo 43 della Legge 21 dicembre 2016 n.144.

Articolo 3 – Testo consolidato del Regolamento n. 2006-01

1. Il testo del Regolamento n. 2006-01, consolidato con le modifiche introdotte anche dal presente Regolamento, sarà reso disponibile sul sito internet della Banca Centrale (**www.bcsm.sm**).